

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA D'INFANZIA

19° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 2000

Presidenza della presidente MAZZUCA POGGIOLINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(130-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) *Nuova disciplina delle adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella

seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) *Nuove disposizioni in materia di adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-*quater* del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) **BUCCIERO ed altri:** *Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi*

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI: Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa

(3128) Antonino CARUSO ed altri: Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori

(3228) SERENA: Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione

(4648) Disposizioni in tema di età dei genitori idonei all'adozione

petizione n. 564 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

- * PRESIDENTE Pag. 3, 6, 8, e *passim*
- * ASCIUTTI (*Forza Italia*) 22, 26, 35 e *passim*
- * BOSI (*CCD*) 11, 25, 42 e *passim*

- BRUNO GANERI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 8
- * BUCCIERO (*AN*) 22, 23, 42
- CALLEGARO (*CCD*), relatore alla Commissione 8, 11
12 e *passim*
- * CARUSO Antonino (*AN*) 6, 8, 12 e *passim*
- * FASSONE (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 7, 10, 11 e *passim*
- MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia 8, 12, 15 e *passim*
- MAGGIORE (*Forza Italia*) 24, 44
- PINGGERA (*Misto*) 23, 25
- * SCOPELLITI (*Forza Italia*) 8, 22, 23 e *passim*
- * STIFFONI (*Lega Forza Nord Padania*) 8, 15,
20 e *passim*

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 21.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(130-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) *Nuova disciplina delle adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) *Nuove disposizioni in materia di adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-*quater* del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) *BUCCIERO ed altri: Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi*

(1895) *MAZZUCA POGGIOLINI: Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa*

(3128) *Antonino CARUSO ed altri: Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

(3228) *SERENA: Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

(4648) *Disposizioni in tema di età dei genitori idonei all'adozione*

petizione n. 564 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 130-*bis*, 160-*bis*, 445-*bis*, 1697-*bis*, 852, 1895, 3128, 3228, 4648 e della petizione n. 564 ad essi attinente.

Ricordo che nel corso della seduta del 22 novembre 2000 era stato approvato l'articolo 6.

Prima di passare all'esame dell'articolo 7 ritengo opportuno far presente alla Commissione che, in seguito a colloqui con alcune associazioni di un certo prestigio, è emersa l'opportunità, d'accordo con il relatore e con il Governo, di inserire nell'articolato una norma relativa all'istituto dell'Anagrafe dei minori adottabili, anche se purtroppo al momento ciò non è possibile. Lo ritengo sicuramente uno strumento utile per far sì che ogni bambino adottabile possa trovare, meglio di quanto non accada

oggi, una famiglia che lo accolga. Questo istituto, di cui si possono avvalere i tribunali dei minori, consentirebbe a queste adottabilità di andare oltre i limiti delle regioni di residenza del bambino. In realtà, anche se ciò già avviene spesso, quest'esigenza è stata sollevata con forza. Pertanto, mi auguro che alla Camera la proposta sarà presa in considerazione e, se ritenuto opportuno, approvata.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 7:

Art. 7.

1. L'articolo 7 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – 1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, può, se opportuno, essere sentito, qualora l'audizione non alteri il suo equilibrio psico-emotivo».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

7.1

CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, BUCCIERO, PELLICINI

Al comma 1, l'articolo 7 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – 1. Può essere adottato il minore dichiarato in stato di adottabilità ai sensi del capo II del presente titolo.

2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando lo stesso compia l'età sopraindicata nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito, salvo che l'audizione non comporti pregiudizio per il minore.

4. L'adozione è consentita ai coniugi che abbiano contratto matrimonio da almeno tre anni o che, prima del matrimonio, abbiano stabilmente convissuto per un uguale periodo. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

5. I coniugi devono avere idoneità affettiva e capacità di educare il minore che intendono adottare. Devono essere inoltre in grado di assicurare l'istruzione ed adeguato mantenimento.

6. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottato.

7. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottati.

8. Non è preclusa l'adozione quando risulti, a seguito di valutazione da parte del tribunale per i minorenni, che dalla mancata adozione stessa derivi un danno per il minore, non altrimenti evitabile.

9. Ai medesimi coniugi sono consentiti più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il far richiesta di adottare più fratelli».

Ed è conseguentemente soppresso l'articolo 6.

7.2

CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, BUCCIERO, PELLICINI

Al comma 1, l'articolo 7 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. Può essere adottato il minore dichiarato in stato di adottabilità ai sensi del capo II del presente titolo.

2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando lo stesso compia l'età sopraindicata nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito, salvo che l'audizione non comporti pregiudizio per il minore.

4. L'adozione è consentita ai coniugi che abbiano contratto matrimonio da almeno tre anni o che, prima del matrimonio, abbiano stabilmente convissuto per un uguale periodo. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

5. I coniugi devono avere idoneità affettiva e capacità di educare il minore che intendono adottare. Devono essere inoltre in grado di assicurare l'istruzione ed adeguato mantenimento.

6. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottato.

7. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottati.

8. Non è preclusa l'adozione quando risulti, a seguito di valutazione da parte del tribunale per i minorenni, che dalla mancata adozione stessa derivi un danno per il minore, non altrimenti evitabile.

9. Ai medesimi coniugi sono consentiti più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il far richiesta di adottare più fratelli».

Ed è conseguentemente soppresso l'articolo 6.

CARUSO Antonino. Ritiro gli emendamenti 7.1 e 7.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 8.

CAPO II

DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ

Art. 8.

1. L'articolo 8 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio non superiore a due anni.

2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti

di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.

3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

8.1

FASSONE

All'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: «non superiori a due anni».

8.2

STIFFONI

All'articolo 8, comma 3-bis, aggiungere:

3-bis. Il giudice prima di dichiarare lo stato di adottabilità deve accertare che siano stati espletati tutti gli interventi di sostegno economico e sociale ritenuti necessari ed attuabili dalle leggi vigenti.

FASSONE. In base all'articolo 8 del testo proposto dalla Commissione, sono dichiarati in stato di adottabilità i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono. L'unica eccezione è nel caso in cui la separazione sia dovuta a cause di forza maggiore purchè – questa è un'ulteriore eccezione – la durata massima di tali cause non superi i due anni.

Mi pare che questa restrizione temporale sia pericolosa, anche alla luce di alcuni percorsi legislativi che stiamo cercando di portare a compimento, come quello relativo alle detenute madri. La madre che fosse condannata a due anni e due mesi di reclusione, infatti, pur con tutti gli sforzi che stiamo cercando di fare per non toglierle il bambino e permettere quindi una situazione di tutela della maternità e dell'infanzia, si vedrebbe automaticamente privata, sia pur potenzialmente, del bambino che, in tal caso, verrebbe dichiarato in stato di adottabilità e questo proprio perchè, sebbene la causa sia di forza maggiore, sappiamo a priori che non si esaurirà entro il limite dei due anni. Mi pare opportuno non prevedere questo

limite temporale affidando al giudice la valutazione complessiva della situazione.

STIFFONI. Ritiro l'emendamento 8.2.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole in merito all'emendamento 8.1 del senatore Fassone.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concordo con il parere favorevole del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

CARUSO Antonino. Preannuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

SCOPELLITI. Preannuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

STIFFONI. Mi associo anch'io al parere favorevole espresso dai colleghi.

PRESIDENTE. Preannuncio anch'io il mio voto favorevole.

BRUNO GANERI. Anch'io sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Fassone.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 9.

Art. 9.

1. L'articolo 9 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – *1.* Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al giudice tutelare del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. Il giudice tutelare, ricevuta la segnalazione, dispone immediatamente tramite i servizi sociali

locali o gli organi di pubblica sicurezza i necessari accertamenti anche sommari per verificare se sussiste stato di potenziale abbandono del minore. Il giudice tutelare, qualora l'esito dei detti accertamenti sia positivo, riferisce senza indugio al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, perché questo provveda al definitivo accertamento dell'eventuale stato di abbandono del minore.

2. La situazione di abbandono può essere accertata anche d'ufficio dal giudice.

3. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i minori collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

4. Il giudice tutelare, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 3. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

5. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

6. Nello stesso termine di cui al comma 5 uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

9.1

FASSONE

All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole da: «Il giudice tutelare, ricevuta la segnalazione ...» sino alla fine del comma con il testo vigente: ("Il specificandone i motivi").

FASSONE. L'articolo 9 disciplina la segnalazione delle situazioni di rischio in cui i minori possono incappare e prevede due blocchi di discipline, il primo caso riferito a soggetti qualificati o anche privati che vengono a conoscenza di una specifica situazione di abbandono, il secondo relativo alle segnalazioni che semestralmente vengono fatte da comunità o da istituti al giudice tutelare. In quest'ultimo caso il giudice tutelare, fatta una selezione, individua alcuni casi meritevoli di segnalazione e li riferisce al tribunale per i minorenni. Questo tribunale, in base alla normativa vigente, è anche il terminale al quale fanno riferimento le altre istituzioni. La Commissione, invece, ha ritenuto in questo caso di prevedere un percorso diverso, vale a dire di effettuare una segnalazione al giudice tutelare che a sua volta svolgerà delle indagini e, se in grado di confermare l'esistenza di una situazione di potenziale abbandono, trasmetterà gli atti di tale accertamento al tribunale per i minorenni.

Mi pare che questa disciplina presenti tre ordini di inconvenienti che affido alla riflessione dei colleghi. Il primo è che intanto introduce una possibile disarmonia a seconda del fatto che chi segnala è un privato o un pubblico ufficiale. Il pubblico ufficiale deve passare attraverso il giudice tutelare mentre il privato tenderà più facilmente a trasmettere la segnalazione al tribunale per i minorenni o, quanto meno, ha la facoltà di farlo.

Inoltre, e credo che tali considerazioni siano più significative, il passaggio attraverso il giudice tutelare, che ha poteri di intervento minori rispetto al tribunale per i minorenni, può ritardare l'esame di situazioni che invece potrebbero aver bisogno di essere esaminate in termini solleciti. Questo è un argomento di natura sostanziale che ritengo molto incisivo dal punto di vista dell'efficacia della segnalazione. Il terzo argomento che segnalo è di ordine processuale, ma non per questo meno significativo. All'articolo 10 si prevede che il Presidente del tribunale provvede all'apertura del procedimento relativo allo stato di adottabilità del minore ricevuta l'informazione di cui al precedente articolo. Questo significa che soltanto la parte a valle delle indagini del giudice tutelare entra propriamente nel procedimento mentre la parte a monte ne è esclusa perchè soltanto con il ricevimento delle informazioni si apre la procedura.

Siccome abbiamo voluto garantire il contraddittorio in tutta la fase processuale, mi pare inopportuno che i genitori siano legittimati ad intervenire soltanto nella fase relativa al secondo segmento istruttorio e non al primo. Per l'insieme di queste tre ragioni mi pare opportuno ricondurre la normativa al testo vigente che non mi pare abbia mai adito a critiche.

PRESIDENTE. Mi sembra di capire che lei proponga, al comma 1 dell'articolo 9, la sostituzione della parte da: «Il giudice tutelare, ricevuta la segnalazione...» fino alla fine del comma con il testo vigente.

FASSONE. È così. Inoltre, nel secondo periodo del comma 1 bisogna sostituire le parole «debbono riferire al più presto al giudice tutelare» con le altre: «debbono riferire al più presto al tribunale dei minorenni».

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Potrei anche essere d'accordo nel saltare tutte questa fase che riguarda il giudice tutelare, perchè potrebbe trattarsi di una perdita di tempo; però l'avevamo prevista proprio perchè si trattava di un primo riscontro da parte del giudice tutelare che, allertato dai servizi sociali, essendo sul posto poteva rendersi conto della situazione di abbandono. Invece, il tribunale dei minorenni, che ha la propria sede presso la Corte di appello, potrebbe essere lontano ed essere impossibilitato a compiere la prima indagine.

Tuttavia, la procedura ipotizzata potrebbe anche non comportare un'accelerazione, perchè sulla base del nostro testo il tribunale dei minorenni si troverebbe già istruita una pratica da parte del giudice tutelare; tant'è che avevamo previsto che il tribunale dei minorenni poteva successivamente disporre ulteriori indagini se riteneva insufficienti quelle del giudice tutelare.

Pertanto, non mi pare sia proprio inutile questo passaggio attraverso il giudice tutelare, che trovo utile ed idoneo perchè egli è sul posto, ha a disposizione i servizi sociali, mentre magari il tribunale dei minorenni è a 100 chilometri di distanza e non conosce la situazione.

In secondo luogo, si guadagna tempo davanti al tribunale dei minorenni nel momento in cui questo si trova di fronte non ad una semplice segnalazione, ma ad una pratica istruita dai servizi sociali sotto il controllo del giudice tutelare.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che il senatore Fassone ha messo in evidenza anche la coerenza con la volontà espressa da noi tutti di voler rendere immediatamente edotti i genitori, che rischiano di perdere la patria potestà, all'inizio del procedimento. In questo caso, lasceremmo una zona grigia in cui si svolgono delle indagini senza che questi genitori vengano avvisati.

BOSI. Sono stato molto impressionato da una serie di notizie, riportate dalla stampa con grande enfasi, relative alla revoca della patria potestà e all'affidamento ad altri di minori, con molta precipitazione, ad opera del tribunale dei minorenni. Infatti, in seguito si è appreso che le motivazioni erano abbastanza discutibili e i casi erano meno gravi del previsto.

Si sono verificati degli episodi in cui è proceduto molto «ai limiti» rispetto alla gravità dei casi. È vero che in alcuni casi bisogna intervenire molto velocemente, mentre in altri le motivazioni sono apparse assai discutibili. Alcune situazioni a mio giudizio richiedono, per l'avvenire, accertamenti compiuti e maggiori garanzie.

La modifica proposta va nella direzione di una maggiore tutela oppure di un semplice automatismo? Se questa fosse un'ulteriore semplificazione rispetto all'attuale normativa, che ha dato adito a fenomeni molto clamorosi e discutibili, effettivamente ci sarebbe da preoccuparsi.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.1, perchè l'articolo 9 è organicamente legato all'articolo 10, primo comma, dove si afferma che il presidente del tribunale dei minorenni o un suo delegato, appena riceve le informazioni di cui all'articolo 9, comma 1, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore e dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti.

D'altra parte, il contraddittorio va tutelato quando si apre un procedimento, non prima e il procedimento lo avvia il presidente del tribunale quando riceve una segnalazione. Sono del parere che le cose possano rimanere così, per cui esprimo parere contrario a questo emendamento.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, desidero fare una brevissima dichiarazione di voto contraria all'emendamento, che intendo anche motivare brevemente. Nell'ascoltare le ragioni espresse dal senatore Fassone mi è risultato difficile comprendere il timore che vi sia una disparità di trattamento per il «cittadino qualunque», piuttosto che per il pubblico ufficiale. Francamente questa differenza non la vedo. Viceversa, la soluzione proposta nel testo già approvato dalla Commissione in sede referente risponde ad un'esigenza di sussidiarietà che corrisponde ad una maggiore capacità del giudice tutelare, che è anche monocratico, di svolgere un'azione di «pronto soccorso», ponendosi come primo filtro rispetto alle esigenze rappresentate dalle autorità prima che dal cittadino, ferme restando le attribuzioni in via definitiva del tribunale per i minorenni. Io non possiedo la «sfera di cristallo», quindi non so se questo tipo di procedura costituirà effettivamente un miglioramento della situazione attuale, credo comunque che la prognosi sia favorevole. Del resto credo anche di ricordare che la situazione che è pervenuta alla Commissione sia dovuta alla necessità di meglio individuare le funzioni del giudice tutelare. A mio parere, se questa figura esiste, e deve continuare a esistere, essa va potenziata e ottimizzata anche attraverso questo tipo di competenze.

Per questa ragione il Gruppo Alleanza Nazionale voterà in senso contrario a tale emendamento, essendo favorevole all'articolo nella sua formulazione originaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1.

Non approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 10:

Art. 10.

1. L'articolo 10 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – *I.* Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevute le informazioni di cui all'articolo 9, comma 1, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, qualora ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 11:

Art. 11.

1. All'articolo 12, quinto comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi del secondo comma dell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3 dell'articolo 10».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

1. L'articolo 14 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *I.* Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile.

2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative opportune».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

12.1

STIFFONI

All'articolo 14, comma 1, alla fine, sostituire: «sei mesi» con«un anno».

STIFFONI. Signora Presidente, è soltanto in particolari circostanze che il tribunale per i minorenni può disporre la sospensione del procedimento. Riteniamo alquanto ristretto, viste le particolari circostanze, il previsto termine massimo di sei mesi; proponiamo pertanto con questo emendamento di portare tale termine ad un anno.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Di questo problema si era molto discusso; inizialmente si era proposto un termine massimo di due mesi, che è stato poi portato a sei mesi. Questo ulteriore allungamento dei termini massimi di sospensione mi vede comunque favorevole.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Stiffoni.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 13:

Art. 13.

1. L'articolo 15 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. – *1.* A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;

b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;

c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori.

2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, qualora ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo.

3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 14:

Art. 14.

1. L'articolo 16 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.

2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 15:

Art. 15.

1. L'articolo 17 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - *1.* Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 16:

Art. 16.

1. L'articolo 18 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - *1.* La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 17:

Art. 17.

1. L'articolo 21 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - *1.* Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.

2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.

3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 18:

CAPO III

DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

Art. 18.

1. L'articolo 22 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - *1.* Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.

3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al

comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

4. Le indagini, che devono concludersi al massimo entro novanta giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore, l'idoneità affettiva.

5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, qualora ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle indagini di cui al comma 4, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con decreto motivato. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

18.1

STIFFONI

All'articolo 22, comma 1, sostituire: «Coloro» con «I coniugi».

18.2

STIFFONI

All'articolo 22, comma 1, dopo: «adottare più fratelli» aggiungere «e ad adottare minori portatori di disabilità fisica, psichica o sensoriale».

18.3

FASSONE

All'articolo 22, comma 1, sopprimere le parole da: «È ammissibile la presentazione ...» sino a: «comunicati d'ufficio».

18.4

STIFFONI

All'articolo 22, comma 4, dopo: «ambiente familiare dei» aggiungere «coniugi».

18.5

STIFFONI

All'articolo 22, comma 6, sostituire: «gli ascendenti dei richiedenti» con «gli ascendenti dei coniugi richiedenti».

18.6

STIFFONI

All'articolo 22, comma 8, sostituire: «gli affidatari e il minore» con «i coniugi affidatari ed il minore».

STIFFONI. Signora Presidente, il nuovo testo dell'articolo 22 della legge n. 184, come modificato dall'articolo 18 al nostro esame, riporta inizialmente l'espressione «Coloro», che non mi piace affatto: con l'emenda-

mento 18.1 propongo di sostituirla con la seguente: «I coniugi». Mi rimetto comunque all'opinione dei colleghi.

Più importante è invece l'emendamento 18.2, al quale teniamo particolarmente, perchè interviene a tutela dei bambini decisamente più sfortunati.

Per quanto riguarda l'emendamento 18.4, il discorso è analogo al primo emendamento, quindi anche in questo caso mi rimetto all'opinione dei colleghi.

Do infine per illustrati gli emendamenti 18.5 e 18.6.

FASSONE. L'emendamento 18.3 si propone di sopprimere quella facoltà accordata agli aspiranti genitori adottivi di presentare più domande anche davanti a tribunali per i minorenni diversi. Sono consapevole del fatto che questa previsione è già presente nella legge vigente, però mi pare che vada considerato un fatto nuovo. Abbiamo approvato recentemente la legge sull'adozione internazionale che prevede la facoltà di rivolgere una domanda ad un unico ufficio, che poi è quello di residenza degli aspiranti genitori adottivi. Questa previsione si è resa necessaria per far sì che una molteplicità di incombenze facciano capo ad un solo organo competente. Nel caso dell'adozione interna, invece, si prevede la possibilità di presentare domande ad uffici diversi. Non si capisce bene la *ratio* di questa differenziazione mentre si comprende molto meglio la moltiplicazione di lavoro cui dà corso. Avremo i cosiddetti uffici istruttori dei vari tribunali, potenzialmente tutti, impegnati nell'istruttoria di una stessa pratica con una conseguente duplicazione di attività e la possibilità che un tribunale si muova indipendentemente da come si sta muovendo un altro.

Anche se non si tratta di un argomento di estrema qualificazione, mi pare inopportuno introdurre questa duplicità di facoltà.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Ritengo che l'emendamento 18.1, dopo l'approvazione dell'articolo 6, sia abbastanza superfluo dal momento che in quella sede abbiamo già indicato la figura dei coniugi.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 18.2 e 18.3 e parere contrario sull'emendamento 18.4 perchè ritengo una duplicazione inutile aggiungere la figura dei coniugi dopo l'espressione «ambiente familiare».

STIFFONI. Ritiro gli emendamenti 18.5 e 18.6.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione sugli emendamenti 18.1 e 18.4 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.2 e 18.3.

ASCIUTTI. Comprendo l'intendimento del senatore Stiffoni nel voler sostituire la parola «Coloro» con «I coniugi» per rendere più chiaro il concetto. Indipendentemente dalla parola usata devono comunque essere presenti i requisiti. In ogni caso credo che la parola «coloro» sia appropriata. Il termine «i coniugi» crea un conflitto con gli emendamenti già introdotti all'articolo 6 secondo cui coloro che intendono adottare si devono prima sposare. Ritengo che il termine «coloro» rappresenti in questo caso tutta la casistica.

STIFFONI. Ritiro gli emendamenti 18.1 e 18.4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.2.

BUCCIERO. L'emendamento 18.2 non agevola le adozioni per cui preannuncio la mia astensione.

STIFFONI. Signor Presidente, vorrei riformulare l'emendamento 18.2 nel senso di aggiungere al comma 1 dell'articolo 22 della legge n. 184 del 1983 alle parole: «coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli» le altre: «ovvero minori che si trovano nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.2 nel testo testè riformulato dal senatore Stiffoni.

CARUSO Antonino. Annuncio il voto favorevole all'emendamento così come riformulato. Preciso che mi sembra assolutamente opportuno ed indispensabile che i coniugi nel momento in cui avanzano la domanda di adozione precisino al tribunale le ipotesi ulteriori a cui si rendono disponibili.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.2, così come riformulato, presentato dal senatore Stiffoni.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.3.

SCOPELLITI. Dichiaro il voto contrario di Forza Italia perchè l'emendamento del senatore Fassone prefigura una situazione auspicabile che, però, oggi non è matura, nel senso che ogni coppia che desidera adottare un bambino è in qualche modo costretta, date le difficoltà esistenti, a presentare domanda presso più tribunali. Hanno la speranza che se va male in una regione può andar meglio in un'altra. Si tratta dell'intento di realizzare il proprio desiderio percorrendo tutte le strade possibili.

Se la situazione fosse diversa, se non ci fosse una divisione regionale, allora probabilmente basterebbe un'unica domanda.

FASSONE. Non si deve trattare di una lotteria.

Il principio del giudice naturale vale anche in questa materia. Si tratta di un principio costituzionale, non si può scegliere il giudice.

SCOPELLITI. La legge n. 184 del 1983 è formulata così ed ha avuto questo tipo di applicazione, non ha dato luogo a dichiarazione di incostituzionalità o ad altre obiezioni. Il principio del giudice naturale non è un'invenzione recente. È sempre esistito.

Mi pare che correggere in questo momento questa parte della legge, senza mutare le premesse essenziali, possa privare la coppia che intende adottare di un'ulteriore possibilità.

PRESIDENTE. O anche il bambino che ha bisogno di una famiglia di poterla trovare senza permanere in istituto. Questo tema si collega anche con quello dell'anagrafe.

PINGGERA. Condivido in pieno la preoccupazione che non ci siano domande contemporanee, però, chiuso un procedimento, mi sembra che vada troppo oltre anche rispetto all'intento del presentatore dell'emendamento, il divieto di poter presentare altre domande. Forse sarebbe meglio modificare l'emendamento per prevedere che dopo la chiusura di un procedimento è ammissibile presentare altre domande. La mia è una proposta di mediazione.

BUCCIERO. Capisco il problema avanzato dal senatore Fassone, però ritengo che la proposta di mediazione possa essere quella di limitare la presentazione delle domande a due o tre tribunali. Mi sembra che si tratti di un problema più di natura burocratica e di costi della giustizia in generale che non di un problema sostanziale.

CARUSO Antonino. Noi abbiamo una bilancia con tre piatti: sul primo, abbiamo la massima possibilità che un bambino venga adottato nella maniera migliore; sul secondo, abbiamo la massima possibilità che una coppia possa felicemente costituire una famiglia in cui sia parte un bambino adottato; sul terzo piatto, abbiamo uno Stato che deve lavorare un po' di più attraverso un maggiore intervento delle sue risorse burocratiche e della magistratura. Lascio a voi la risposta su quale di questi tre piatti debba cedere rispetto agli altri due.

Con questo non voglio dire che l'argomentazione impiegata dal senatore Fassone e sostegno del suo emendamento sia priva di pregio e insensata, ma altra e più moderna avrebbe dovuto essere la soluzione, per esempio immaginando che i coniugi possano rivolgersi a tutti i tribunali e che solo uno di questi svolga la fase istruttoria.

Tuttavia, così stando le cose credo si debba mantenere la situazione precedente, prefigurata nell'articolo 18 del disegno di legge che stiamo esaminando.

Considero inoltre che la questione del giudice naturale non si è posta perché non doveva porsi, e che la stessa non si porrà nemmeno con riferimento al testo ora proposto. In secondo luogo, poiché l'emendamento si limita ad un'operazione chirurgica sul secondo e sul terzo periodo dell'articolo 22 della legge n. 184, probabilmente si porrebbe un'ulteriore necessità di individuare il tribunale competente a ricevere la domanda, perché se il tribunale competente fosse quello scelto dai coniugi allora davvero si giocherebbe una lotteria.

In definitiva, chiedo al senatore Fassone di riflettere meglio sull'emendamento. In ogni caso voterò contro lo stesso.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Per la verità, l'emendamento del senatore Fassone mi sembra il più in armonia con il sistema del giudice naturale. Poter presentare contemporaneamente domanda in tutte e 20 le regioni, secondo me va contro il sistema; pertanto la questione potrebbe essere sollevata, probabilmente con successo, davanti a qualsiasi tribunale. Siamo assolutamente al di fuori del sistema. Mettiamo che si presentino contemporaneamente tre domande a tre diversi tribunali per i minorenni e che ognuno di essi decida per l'affidamento. Non si possono di certo dare in affidamento tre bambini alla stessa persona! Può infatti accadere ad esempio che Tizio, il quale vuole assolutamente avere un bambino, per paura di non ottenere l'affidamento dal tribunale di Trieste presenti analoga domanda in ogni regione d'Italia e che contemporaneamente tutte e 20 le regioni gli affidino un bambino. In ogni caso, vi è il rischio di far perdere la possibilità ad altre persone di adottare ben 19 bambini. Si potrebbe allora pensare che in caso di affidamento da parte di un tribunale decadano le altre domande; intanto però queste sono «rimaste in piedi», magari per un anno e mezzo o più, facendo perdere del tempo ad altre famiglie che avrebbero potuto fare richiesta per quegli stessi bambini.

MAGGIORE. Signora Presidente, si potrebbe eliminare la parola «anche» per rendere ammissibile la presentazione di più domande successive evitandone la concomitanza.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

SCOPELLITI. Signora Presidente, chiedo scusa se chiedo la parola, ma non avevo capito che il relatore era favorevole a questo emendamento. Non so perché ma a volte certe giustificazioni di posizioni personali mi portano a pensare ad una cultura del sospetto. Dalle parole del relatore sembra quasi che le coppie di coniugi che richiedono di adottare dei bambini siano comunque persone che cercano di operare nelle «zone buie» della legge, approfittando ad esempio della possibilità di presentare la do-

manda in più tribunali. Se sono residente in Lombardia è chiaro che faccio domanda di adozione al tribunale di tale regione, però posso anche pensare, spinta dal forte desiderio di avere un bambino e di renderlo felice nella mia felice famiglia, che in quella regione le domande di adozione sono molto numerose e che quindi sia più difficile che la mia domanda sia accolta; perché devo precludermi la possibilità di presentare una richiesta in una regione «più facile» per l'adottante e l'adottando? Per esempio, potrei presentare una domanda in Lombardia e una in Calabria, regione probabilmente «più facile» dal punto di vista dell'adozione. Perché escludere questa possibilità? La possibilità per la coppia di presentare domanda di adozione in 20 tribunali e in tutte le regioni italiane è chiaramente un paradosso, che rischierebbe di far tornare quella cultura del sospetto di cui parlavo prima. Se viene meno questa cultura del sospetto e la logica rimane nei termini che ho appena descritto, tanto vale lasciare la legge così come è, anche perché finora in tanti anni di applicazione non ha mai dato alcun problema. Del resto, nelle audizioni che abbiamo svolto non mi pare che questo punto sia stato sottolineato ed evidenziato come problematico da chi ha applicato la legge.

PINGGERA. Signora Presidente, mi sembra che togliendo la parola «anche» non si risolve il problema. A mio giudizio occorre evitare che vi siano più procedimenti contemporanei davanti a tribunali diversi. Potrei ammettere e giustificare che i procedimenti siano successivi, escluderei però la pendenza di procedimenti contemporanei, senza conoscerne l'esito, che può mutare da un giorno all'altro, senza cioè che un giudice sappia della decisione dell'altro, con la possibilità di diverse e magari plurime decisioni di affido di bambini di cui poi non conosciamo la compatibilità; ciò creerebbe un problema, a mio giudizio. Potrei ammettere la possibilità, chiuso un procedimento, di presentare una nuova domanda anche altrove, escluderei però la pendenza plurima di procedimenti davanti ad autorità giudiziarie diverse.

BOSI. Signora Presidente, credo che sia stata sollevata una questione di principio che a mio giudizio è fondata anche se non in modo assoluto, cioè quella del giudice naturale. Se fosse una questione così insuperabile non si capirebbe l'approvazione da parte della Commissione di un testo, quello su cui stiamo lavorando, che prevede l'ammissibilità della presentazione di più domande, anche successive, a più tribunali. Si possono verificare a mio giudizio degli effetti distorcenti se – il relatore l'ha chiamata una specie di lotteria – si gioca su tutte le «ruote». Però è anche vero, se non si offendono principi sacrosanti – ma ho la sensazione che non lo facciamo, altrimenti si sarebbe già affrontata la questione nella formulazione del testo originario – che si potrebbe prevedere un'alternativa. Mi rendo conto del fatto che coloro che aspirano ad un'adozione, ma che hanno la sfortuna di risiedere in una regione nella quale non ci sono possibilità, potrebbero vita natural durante rimanere esclusi da tale possibilità. Si potrebbe allora prevedere un'alternativa per consentire al tribunale della

regione di appartenenza di monitorare meglio la situazione, senza ricorrere ad un criterio estensivo a tutto campo, il quale davvero assomiglia al gioco del lotto su «tutte le ruote», che lascia un po' perplessi. Infatti, difficilmente si riuscirà a realizzare un raccordo tra le diverse strutture in grado di scongiurare la possibilità di più esiti favorevoli contemporanei, con tutto quello che ciò comporta; però prevedere un'alternativa potrebbe essere un punto di incontro su cui si può addivenire a mio sommesso parere. Credo pertanto che questa possibilità sia opportuna e auspicabile.

PRESIDENTE. Credo che questi timori, peraltro estremamente ammissibili da un punto di vista teorico, in tanti anni di applicazione della legge n. 184 – che già prevedeva questa norma, così come la prevedeva il testo precedentemente approvato che oggi vogliamo modificare – non si siano realizzati. Non so dal 1984 ad oggi quante coppie siano riuscite ad ottenere l'affidamento di due o tre bambini per aver presentato più domande a tribunali diversi. Sono del parere che l'anagrafe potrebbe mettere «in circuito» – scusate il termine un po' freddo rispetto alla tenerezza e al rispetto che ogni bambino richiede – i dati relativi ai bambini adottabili presso i vari tribunali per i minorenni, quindi anche diversi da quello della propria sede, sempre salvaguardando la competenza del giudice naturale in merito al procedimento di adottabilità ed alla valutazione dell'idoneità all'adozione. Stiamo parlando del momento dell'abbinamento fra un bambino e la migliore coppia di genitori possibile, che magari non risiede in quella regione. Ciò posto, in attesa che venga prevista tale possibilità, ed essendo questa l'epoca dell'informatica e non più solo dei telefoni o dei piccioni viaggiatori – quando è stata approvata la normativa del 1983 c'erano soltanto i telefoni e i fax – credo che probabilmente si possa lasciare tale previsione. Voterò pertanto contro questo emendamento, perché preferisco mantenere queste maggiori possibilità di abbinamento, proprio per dare agli stessi bambini maggiori opportunità di essere adottati.

Mi fa meno paura la possibilità di una sovrapposizione che dal 1984 ad oggi non si è quasi mai realizzata. Può darsi che in qualche caso sia avvenuto, ma dai giornali non ne ho avuto notizia. Anche se fossero state 2 o 3 penso che ciò non giustificerebbe l'abolizione di questa parte della legge, secondo quanto proposto dal senatore Fassone.

ASCIUTTI Concordo pienamente con il Presidente per due ordini di motivi. Il primo è quello che lei stessa ha indicato, vale a dire che a noi interessa che la legge assicuri il miglior rapporto tra il bambino e la coppia che intende adottarlo.

In secondo luogo dobbiamo smettere di pensare che nel Paese non vi sia la possibilità di comunicare in tempo reale. Oggi come oggi un'azione che si realizza in un luogo si può rapidamente trasmettere in tutto il resto del Paese. Bisogna cominciare a pensare in questi termini anche se mi rendo conto delle preoccupazioni che il senatore Fassone ha voluto manifestare nel presentare tale emendamento. Ritengo che questa preoccupazione nel futuro dovrebbe venire meno nel momento in cui anche nei tri-

bunali si potrà lavorare in tempo reale. Al di là di questo auspicio, oggi siamo chiamati ad approvare una legge che risulti utile sia per il bambino che per la famiglia che intende adottarlo. Pertanto, esprimo parere contrario sull'emendamento del senatore Fassone.

FASSONE. Per semplificare l'andamento dei lavori ritiro l'emendamento, anche se faccio presente che resterà difficile spiegare perché per la domanda di adozione internazionale bisogna adire soltanto un tribunale specifico mentre per la domanda di adozione interna questo non è necessario. Preso atto del non consenso manifestato, ritiro l'emendamento 18.3.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 18.4 è stato ritirato, così come gli emendamenti 18.5 e 18.6.

Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 19.

Art. 19.

1. L'articolo 23 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. – 1. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, qualora ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.

2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

19.1

STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «agli affidatari» con le altre: «ai coniugi affidatari».

STIFFONI. Ritiro l'emendamento 19.1.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 20.

CAPO IV

DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE

Art. 20.

1. L'articolo 25 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. – 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, qualora ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di far luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.

2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.

3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente

disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 21.

Art. 21.

1. L'articolo 26 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - 1. Avverso la sentenza che dichiara se far luogo o non far luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.

4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.

5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

21.1

STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «dagli adottanti» con le altre: «dai coniugi adottanti»

STIFFONI. Ritiro l'emendamento 21.1.

Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 22.

Art. 22.

1. All'articolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi dell'articolo 25, quinto comma» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'articolo 25, comma 5».

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 23.

Art. 23.

1. L'articolo 28 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.

2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.

3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria.

4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore.

5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere inoltrata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.

7. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili».

Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 24.

TITOLO IV
DELL'ADOZIONE IN CASI
PARTICOLARI

CAPO I
DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
E DEI SUOI EFFETTI

Art. 24.

1. L'articolo 44 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 44. - *1.* I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, o anche figlio di genitori in gravi e irreversibili condizioni di salute, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori, ovvero all'insorgere delle predette condizioni di salute;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo;

d) dalle persone affidatarie quando siano scaduti i termini di cui all'articolo 4, comma 4.

2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

3. Nei casi di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.

4. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, all'adozione del minore può essere dato luogo solo se la domanda è presentata da entrambi i coniugi.

5. L'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare. Tale limite può essere derogato da parte degli organi competenti, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

24.1

BONATESTA, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, BUCCIERO, PELLICINI

Al comma 1, l'articolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 44. – 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando questi è orfano di padre e di madre, o anche quando sia figlio di genitori in gravi e irreversibili condizioni di salute;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

d) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed entrambi i genitori prestino il proprio assenso, ovvero quando essendo orfano di uno solo dei genitori l'altro presti il proprio assenso;

e) quando via sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

3. Nei casi di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

4. Nei casi di cui alle lettere *a)* ed *e)* del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare».

24.2

ASCIUTTI

Al comma 1 eliminare le parti di cui al punto d).

24.3

STIFFONI

Sopprimere la lettera d).

24.4

PIANETTA, ASCIUTTI

Sostituire al punto d) le parole: «persone affidatarie» con le altre: «famiglie affidatarie».

24.5

STIFFONI

Sopprimere il comma 3.

24.6

DE LUCA Athos, PIERONI, MANCONI, BOCO, CORTIANA, RIPAMONTI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO, RONCHI, BORTOLOTTO

Al comma 3, sostituire le parole: «a chi non è coniugato» con le seguenti: «persone singole o coppie non coniugate stabilmente conviventi da almeno tre anni».

24.7

STIFFONI

Al comma 5, sostituire le parole: «L'adottante deve» con: «Entrambi i coniugi adottanti devono».

CARUSO Antonino. L'emendamento 24.1 esegue tre operazioni. La prima è quella di introdurre le lettere *c)* e *d)* che prevedono quanto già introdotto negli articoli precedenti per iniziativa del senatore Stiffoni.

Viene preso in esame il caso del minore portatore di *handicap* nelle varie ipotesi possibili, vale a dire nel caso che egli sia orfano di entrambi i genitori, di uno solo, oppure che non lo sia affatto, per essere adottato anche quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 7.

La seconda operazione è quella di ripristinare il testo originario della legge n. 184 del 1983 con riferimento a quella che nel testo all'esame della Commissione è la lettera *d*).

La terza operazione, che è marginale, è che ai commi 3 e 4 viene aggiornato il testo sulla base delle indicazioni contenute nella sentenza 2 febbraio 1990 della Corte Costituzionale.

ASCIUTTI. Sono perfettamente d'accordo con l'emendamento 24.1 per cui, nel caso in cui dovesse essere approvato, ritirerò l'emendamento 24.2.

STIFFONI. Concordo con la dichiarazione fatta dal senatore Asciutti. Pertanto, se viene approvato l'emendamento 24.1, ritiro gli emendamenti 24.3 e 24.5.

ASCIUTTI. Per quanto riguarda l'emendamento 24.4, confermo quanto già detto in merito all'emendamento 24.2.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento 24.6.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 24.1. Considerate le dichiarazioni dei presentatori sugli altri emendamenti, mi riservo di esprimere un parere al riguardo nel caso in cui non fosse approvato l'emendamento 24.1.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.1.

FASSONE. L'emendamento 24.1 presenta, oltre ad alcuni adattamenti che meritano consenso, anche un aspetto molto delicato, vale a dire la soppressione della lettera *d*) del testo proposto dal relatore che parla delle persone affidatarie, quando siano scaduti i termini di cui all'articolo 4, comma 4. C'è un aspetto sul quale vi possono essere motivazioni diverse, anche se non è mia intenzione ricordare quelle che sono state adottate e che non condivido. Mi adeguo a questa proposta soppressiva insita nell'emendamento 24.1 per una considerazione tutt'affatto diversa che nasce da un profondo ripensamento dell'istituto dell'affido.

Se noi costruiamo una situazione nella quale l'affidatario può diventare genitore adottivo anche non avendone i requisiti o comunque come prosecuzione naturale dell'affido, anche senza volerlo, noi poniamo una remora ai genitori naturali nel consentire l'affido, dato che oggi lo fanno sapendo che si tratta di una situazione che dipende da loro stessi raddrizzare in un futuro più o meno prossimo. Domani potrebbero non consentire l'affido proprio nella prospettiva che esso porti all'adozione del minore.

Quindi, per il timore di indebolire un istituto che ha funzionato e ci auguriamo funzioni sempre di più, aderisco alla proposta soppressiva prevista dall'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori, interamente sostitutivo dell'articolo.

È approvato.

A seguito di tale votazione, gli emendamenti 24.2, 24.3, 24.4, 24.5 e 24.7 sono preclusi.

Passiamo all'esame dell'articolo 25.

Art. 25.

1. Il secondo comma dell'articolo 45 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni, deve essere sentito il tutore o chi esercita la potestà genitoriale su di lui».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

25.1

CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, BUCCIERO, PELLICINI

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. L'articolo 45 della legge 4 maggio 1993, n. 184, è sostituito dal seguente:

"Art. 45 - 1. Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito.

3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.

4. Quando l'adozione deve essere disposta in uno dei casi previsti dall'articolo 44, comma 1, lettere *c*) e *d*), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione fisica o psichica"».

CARUSO Antonino. Si tratta dallo sforzo, non so quanto riuscito, di adeguare l'articolo 45 della legge n.185 agli insegnamenti contenuti nella sentenza n. 182 del 1988 della Corte costituzionale, tenendo presente la Convenzione dei diritti del fanciullo ratificata di recente dal Senato e adesso all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Si tratta di un emendamento piuttosto complicato che sottopongo all'esame dei colleghi. Se lo ritengono efficace, possiamo esaminarlo, altrimenti potrei ritirarlo.

ASCIUTTI. Sono perfettamente d'accordo con i proponenti. La parte fondamentale è il consenso che può essere espresso a partire dal quattordicesimo anno di età, mentre il resto riguarda la possibilità di ascolto del minore, in linea con i principi stabiliti in sede europea.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Chiedo di accantonare l'emendamento.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concordo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, accantoniamo l'esame dell'articolo 25 e del relativo emendamento 25.1.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 26.

Art. 26.

1. L'articolo 47 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 47. – *I*. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.

3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante».

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 27.

Art. 27.

1. L'articolo 49 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 49. – *I.* L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.

2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni».

È approvato.

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 27.

27.0.1

CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, BUCCIERO, PELLICINI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. L'articolo 55 della legge 4 maggio 1993, n. 184, è sostituito dal seguente:

"Art. 55. – *I.* Si applicano al presente capo le disposizioni dell'articolo 27 della presente legge e degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile"».

CARUSO Antonino. L'emendamento pone all'attenzione della Commissione una questione delicata. Esso tende a far applicare all'articolo 55

le disposizioni dell'articolo 27 e a determinare, quindi, effetti legittimanti per l'adozione disposta anche ai sensi dell'articolo 44 e seguenti.

Si tratta di un fatto nuovo che viene affacciato. Sono dell'opinione che si tratti di una soluzione corretta, che sottopongo all'esame dei colleghi.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Anche in questo caso propongo di accantonare l'emendamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 28.

CAPO II

DELLE FORME DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Art. 28.

1. La lettera *a*) del terzo comma dell'articolo 57 della legge n. 184 è sostituita dalla seguente:

«*a*) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;».

È approvato.

TITOLO V

MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE

Art. 29.

1. L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 313. – (*Provvedimento del tribunale*) – Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte

d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».

È approvato.

Art. 30.

1. L'articolo 314 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 314. - (*Pubblicità*) - La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.

L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni».

È approvato.

TITOLO VI

NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE

Art. 31.

1. All'articolo 43, primo comma, della legge n. 184, le parole: «di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 9».

È approvato.

Art. 32.

1. L'articolo 70 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art 70 - *I*. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, o assumono atteggiamenti dilatori, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000».

Do lettura del parere dalla 2^a Commissione riguardante l'articolo in esame: «La Commissione giustizia, esaminati i provvedimenti in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta con le seguenti osservazioni: 1) La norma dell'articolo 32, a modificazione del comma 2 dell'articolo 70 della legge n. 184 del 1983, introduce la inedita fattispecie dell'assunzione di atteggiamenti dilatori rispetto all'obbligo dei titolari di istituti di assistenza pubblici o privati di comunicare semestralmente al giudice tutelare l'elenco dei minori ricoverati. Così come formulata, la norma induce molteplici perplessità, tanto con riferimento alla sua genericità quanto in relazione alla prevedibile difficoltà di tracciare, in sede di applicazione, il confine tra tale comportamento e quello esplicitamente omissivo.

Se ne suggerisce, dunque, la soppressione, poiché la norma attuale ben consente la valutazione degli atteggiamenti dilatori quale sintomo della volontà omissiva o elemento integrante il comportamento di omissione.»

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Signora Presidente, il parere della 2^a Commissione è basato su una considerazione. Si dice che questa innovazione è strana anche perché pleonastica. Se infatti si omette nei termini previsti, che sono semestrali, di trasmettere l'elenco al giudice tutelare, non si vede in cosa possa consistere l'atteggiamento dilatorio. Quindi, sono favorevole ad eliminare il periodo «o assumono atteggiamenti dilatori». Per la verità, avevo argomentato in Commissione la precedente posizione sulla base di quanto avviene per il reato di omissione o rifiuto di atti di ufficio, il quale si perfeziona nel caso in cui il cittadino abbia avanzato ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio una determinata richiesta e questo non abbia risposto nei termini; nella pratica accade che gli amministratori inviano una lettera interlocutoria che corrisponde quindi ad un atteggiamento dilatorio. Ecco perché io non ero tanto d'accordo con questo parere, però mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Il relatore deve decidere se accettare questo parere e presentare un suo emendamento al riguardo, oppure non accettarlo e lasciare il testo così come è.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Lo accetto.

PRESIDENTE. L'emendamento sarebbe semplicemente tendente ad eliminare le parole «o assumono atteggiamenti dilatori» al comma 1 dell'articolo 32.

BUCCIERO. Signora Presidente, credo che il riferimento agli atteggiamenti dilatori – mi permetto di interpretarla non avendo vissuto con voi il momento nel quale è stata formulata questa norma – sia stato previsto in considerazione del fatto che, scaduto il termine di sei mesi, è probabile che i rappresentanti degli istituti possano motivare le parzialità negli elenchi da loro presentati sulla base di motivazioni insussistenti. Questa previsione mi sembra invece importante perché tende a sanzionare comportamenti ben precisi; uno dei guai del nostro modo di legiferare è rappresentato dal fatto che si stabiliscono dei comportamenti senza mai prevedere una sanzione in caso di inosservanza delle disposizioni. Credo quindi che la norma sia opportuna e che vada mantenuta.

BOSI. Signor Presidente, la norma deve sempre avere carattere dispositivo. Se noi formulassimo – poiché ciò è stato paventato e questa è la *ratio* dell'allocuzione «atteggiamento dilatorio» – il comma con un carattere dispositivo, facendo riferimento al termine inderogabile di sei mesi, ciò farebbe cadere tutte le discussioni: «I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati trasmettono nel termine inderogabile di sei mesi al giudice istruttore». Quindi, senza deroghe o proroghe. Questa formulazione avrebbe più forza cogente e nello stesso tempo eliminerebbe un contenzioso che potrebbe diventare infinito, perché poi è molto difficile dimostrare la presenza di un atteggiamento dilatorio.

PRESIDENTE. Infatti, il parere della Commissione giustizia è proprio in questo senso. Ciò posto, il relatore intende presentare un emendamento soppressivo delle parole «o assumono atteggiamenti dilatori» al comma 1 dell'articolo 32.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Preannunzio il parere favorevole a tale emendamento.

BOSI. Poiché la norma è stata costruita sull'aspettativa dell'atteggiamento dilatorio, si potrebbe dire «...debbono trasmettere improrogabilmente ogni sei mesi al giudice tutelare...».

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Penso sia opportuno recepire il parere della 2^a Commissione.

PRESIDENTE. L'emendamento del relatore deriva dall'accoglimento del parere della Commissione giustizia, che propone la soppressione delle parole «o assumono atteggiamenti dilatori» al comma 1 dell'articolo 32. La Commissione giustizia considera troppo generico questo riferimento, come è stato sostenuto anche in diversi interventi che ho ascoltato. Quindi il relatore ha fatto proprio l'orientamento espresso dalla 2^a, Commissione permanente, e intende presentare un emendamento soppressivo delle predette parole.

ASCIUTTI. Signora Presidente, ho un piccolo dubbio. La norma recita: «I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente ... ». Vorrei sapere da quando decorre il semestre. Si tratta del semestre solare?

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Dopo la prima segnalazione ogni sei mesi.

ASCIUTTI. Dove sta scritto? Se è un semestre perentorio, cioè «da a», allora va specificato. Se non lo è, lasciamolo così «all'italiana» e poi il semestre si potrà allungare come un elastico. Questa è la prima domanda che pongo ai conoscitori della materia e alla quale vorrei una risposta; in caso contrario, vorrei che questo comma fosse meglio enucleato, precisando in forma più convincente gli obiettivi che vogliamo perseguire.

BOSI. Signora Presidente, poiché si propone di non prevedere più il riferimento agli atteggiamenti dilatori, che pur ci possono essere, perché tale possibilità era stata contemplata, credo sarebbe più opportuno dire: «...debbono trasmettere improrogabilmente ogni sei mesi...». A me interessa che ci sia il termine «improrogabilmente» in questo periodo, altrimenti si rischia di eliminare il riferimento agli atteggiamenti dilatori quando si dichiara che ci sono.

ASCIUTTI. Signora Presidente, se non avrò risposta alla mia precedente domanda, voterò contro questo emendamento che il relatore si accinge a presentare.

SCOPELLITI. Credo che la questione sollevata non sia di poco conto nel senso che la legge n. 184, attualmente in vigore, all'articolo 70 non porta questo inciso degli atteggiamenti dilatori e credo che il parere della Commissione giustizia abbia un suo valore preciso, perché in effetti la previsione di atteggiamenti dilatori, così come riportato dal testo che siamo in procinto di approvare, non ha dei riscontri probatori. Se si utilizza questa formulazione, diventerà difficile stabilire chi ha assunto tali atteggiamenti e in ogni caso si produrrà la conseguenza di allungare i tempi oltre ogni misura.

Forse, sarebbe necessario riscrivere e non eliminare questo inciso, perchè le tre fattispecie punibili sono la mancata trasmissione dell'elenco di tutti i minori ricoverati, le informazioni inesatte e poi questo terzo elemento costituito dalla dilazione dei tempi che può essere anch'esso un impedimento all'*ter*. Quindi, in effetti, anche se certamente un comportamento scorretto può essere sanzionato, è anche vero che la formulazione così come riportata nel testo è di difficile interpretazione.

MAGGIORE. Mi limito a sottolineare che è già prevista una pena nel caso in cui non si trasmetta l'elenco entro sei mesi. Pertanto, credo che piuttosto che indicare l'atteggiamento dilatorio, sia da chiarire il significato letterale del termine semestralmente al quale ha fatto riferimento il senatore Asciutti.

ASCIUTTI. In effetti è un termine che non significa niente.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. I sei mesi sono a valere dal momento in cui arriva il bambino.

PRESIDENTE. Il senatore Maggiore ha ricordato la sanzione che interviene in rapporto alla semplice non trasmissione dei dati che va esattamente nella direzione dell'indicazione data dalla Commissione giustizia.

Ricordo che la Commissione giustizia si è espressa nel seguente modo: «se ne suggerisce dunque la soppressione poiché la norma attuale ben consente la valutazione degli atteggiamenti dilatori quale sintomo della volontà omissiva o elemento integrante il comportamento di omissione». Detto questo però voglio capire se sia il caso di passare al voto su questa norma oppure se è preferibile un suo accantonamento.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. La Commissione giustizia, a parte quest'osservazione, non ha fatto altri rilievi sull'articolo per cui basterebbe trovare un accordo su tale questione.

CARUSO Antonino. Vorrei cercare di portare un contributo - spero di rassicurazione - con riferimento al periodo previsto di sei mesi. Mi sembra che il testo al nostro esame sia estremamente chiaro, vale a dire che semestralmente il rappresentante dell'istituto deve trasmettere al giudice tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati. L'indicazione di questo periodo di tempo di sei mesi non ha mai generato problemi negli ultimi 18 anni, da quando è entrata in vigore la legge 4 maggio 1983, n. 184.

Il testo ora proposto all'esame della Commissione è esattamente in linea con quello della legge vigente. La definizione del *dies a quo* da cui far decorrere il semestre non può che essere quella dell'entrata in vigore della legge stessa che ha disposto questa norma. Dal momento della sua entrata in vigore la legge n. 184 stabiliva che questi elenchi dovessero essere depositati semestralmente – quindi sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge – e altrettanto, a mio modo di vedere, dovrà avvenire con riferimento alla norma in esame.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 22,45.

